

Approvati al Senato i principi delega per il rafforzamento dell'Istituto della Mediazione Civile: obbligatorietà del ricorso in mediazione anche in materia di diritto societario e contrattualistica e aumento degli incentivi fiscali



Nella seduta del 9 settembre 2021, al Senato, la Commissione Giustizia, nell'ambito della Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (A.S. 1662) ha approvato l'articolo 2 denominato "*Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*". I principi delega previsti rafforzano il ricorso alla mediazione civile e commerciale e prevedono molteplici incentivi fiscali a favore delle parti e dei difensori. In primo luogo, viene **esteso il ricorso alla mediazione obbligatoria** ex art 5 co. 1 bis del d.lgs 28/2010 in materia di **contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura**

Sono previsti una serie di **vantaggi fiscali ed economici** quali:

-**l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro** di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

- **semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta** di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

- riconoscimento di un **credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato** che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;

- ulteriore riconoscimento di un **credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio** che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione;

- estensione del **patrocinio a spese dello Stato** alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

-previsione di un **credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**;

- **riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.**

Viene promosso il ricorso alla **mediazione delegata dal Giudice**, specificando che per incrementare la mediazione delegata sono previsti percorsi di formazione obbligatoria in materia di mediazione per i magistrati.

Viene fatta chiarezza su una serie di zone ombra dell'Istituto quali: la **partecipazione personale** delle parti in mediazione e le relative sanzioni; il meccanismo della **rappresentanza da parte di un terzo** in mediazione in caso di giustificato motivo; l'utilizzo nell'eventuale successivo giudizio della **consulenza tecnica** svolta in mediazione in caso di suo insuccesso; **l'avverarsi della condizione di procedibilità** se al primo incontro le parti non raggiungano l'accordo e decidano di non proseguire oltre il primo incontro; la partecipazione dei **sogetti pubblici**, prevedendo che non vi sia responsabilità contabile in tutte le ipotesi nelle quali il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale; la legittimazione **dell'amministratore condominiale** a partecipare, aderire e proporre la mediazione.

Si ribadisce la possibilità di svolgimento della **mediazione in via telematica** e con la conclusione dell'accordo da remoto.

Si prevede infine la **revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei**

Approvati al Senato i principi delega per il rafforzamento dell'Istituto della Mediazione Civile: obbligatorietà del ricorso in mediazione anche in materia di diritto societario e contrattualistica e aumento degli incentivi fiscali

mediatori, aumentando la durata della stessa prevedendo anche una parte di laboratori su casi concreti. Si prevede inoltre che i tirocini obbligatori per il mantenimento dei requisiti di mediatore passino da venti nel biennio a dieci nel biennio fino al raggiungimento del terzo biennio compreso, **dopo il terzo biennio compreso i tirocini non saranno più obbligatori** e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Testo degli articoli 2 e 16

Art. 2 (Strumenti di risoluzione alternativa delle controversie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: **l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro** di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; **la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta** di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un **credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione**, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un **credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione**; l'estensione del

patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un **credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio** a spese dello Stato; **la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione**; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;

a-bis) eccezione fatta per l'arbitrato, armonizzare all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, riunire tutte le discipline in un **testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC)**, anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.

c) **estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura**, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, fermo restando che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un

Approvati al Senato i principi delega per il rafforzamento dell'Istituto della Mediazione Civile: obbligatorietà del ricorso in mediazione anche in materia di diritto societario e contrattualistica e aumento degli incentivi fiscali

difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di **favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;**

c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio **rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia** e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-quinquies) prevedere per i **rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui**

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;

c-sexies) prevedere che **l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione** e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della **nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;**

c-octies) procedere alla **revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa** prevedendo anche una parte di laboratori su casi concreti. Si prevede inoltre che i tirocini obbligatori per il mantenimento dei requisiti di mediatore passino da venti nel biennio a dieci nel biennio fino al raggiungimento del terzo biennio compreso, **dopo il terzo biennio compreso i tirocini non saranno più obbligatori** e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o

Approvati al Senato i principi delega per il rafforzamento dell'Istituto della Mediazione Civile: obbligatorietà del ricorso in mediazione anche in materia di diritto societario e contrattualistica e aumento degli incentivi fiscali

maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-novies) **potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati** per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-decies) riformare e razionalizzare i **criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;**

c-undecies) **valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice** di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Si intende incrementare la mediazione delegata mediante la previsione di **percorsi di formazione obbligatoria in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione, e dei contenziosi definiti in mediazione, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.**

c-duodecies) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti,

con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.

e) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

f) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;

g) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata «attività di istruzione stragiudiziale», consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;

Approvati al Senato i principi delega per il rafforzamento dell'Istituto della Mediazione Civile: obbligatorietà del ricorso in mediazione anche in materia di diritto societario e contrattualistica e aumento degli incentivi fiscali

h) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti, e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria e/o di trattazione dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione;

5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

h-bis) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»;

h-ter) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri

Approvati al Senato i principi delega per il rafforzamento dell'Istituto della Mediazione Civile: obbligatorietà del ricorso in mediazione anche in materia di diritto societario e contrattualistica e aumento degli incentivi fiscali

possano svolgersi con collegamenti da remoto.

i) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accREDITAMENTO dei formatori teorici e pratici e prevedendo che **coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano abilitarsi a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito in mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.

Articolo 16

[...]

1. a) al comma 1, dopo le parole «finanza pubblica» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2»;

2. b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) è **autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023**. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

